



**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL'ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003 - ANNO 2016 (Anno di riferimento 2015).**

**Art. 1 Finalità e destinatari**

*I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a favore delle persone meno abbienti attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti pubblici o privati proprietari di alloggi che mettono a disposizione per la prima volta gli alloggi stessi, precedentemente sfitti.*

**Art. 2 Requisiti per l'ammissione ai contributi**

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) Essere maggiorenni;
- 2) Per le persone fisiche: avere la residenza anagrafica nel Comune di AZZANO DECIMO;

**Per tutti è richiesta la residenza da almeno ventiquattro mesi in Regione Friuli Venezia Giulia.**

3) Per le persone fisiche: essere cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) o titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno di cui all'art. 41 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

4) Per le persone giuridiche: avere la sede legale in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

5) Essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Azzano Decimo non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che viene messo a disposizione per la prima volta a favore di locatari meno abbienti;

6) avere stipulato, **successivamente all'emanazione del presente bando**, un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno **quadriennale, ovvero triennale per i contratti** concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della L. 431/1998, dell'immobile **precedentemente sfitto**;

7) avere stipulato il contratto di locazione con un conduttore il cui nucleo familiare abbia le seguenti caratteristiche:

- avere un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni) non superiore a **Euro 31.130,00**;

- avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a **Euro 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%; ovvero avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **Euro 16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%;

Per nucleo familiare s'intende quello composto dal conduttore, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89 e dei soggetti considerati a carico ai fini dell'I.R.P.E.F.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e saranno dichiarati dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000, nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

**Art. 3 Determinazione del contributo**

Il contributo da assegnare ai proprietari di alloggi che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti di cui ai precedenti art. 3 e 4, è determinato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5, nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della Legge 431/1998, e regolarmente registrato.

In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 3.100,00 euro.

***Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.***

**Art. 4 Modalità di presentazione della domanda**

La domanda di attribuzione del contributo, compilata su apposito modulo in forma di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentata al COMUNE DI AZZANO DECIMO **entro il 13/05/2016**. Le domande che verranno presentate successivamente alla suddetta scadenza non saranno ammesse.

La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R., con allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante, al seguente indirizzo: Comune di Azzano Decimo –Servizi alla Persona – Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo, a condizione che la domanda pervenga entro il 18/05/2016 (**farà fede il timbro postale di avvenuto invio entro il giorno 13/05/2016**). La mancata osservanza del termine comporta l'esclusione. E' previsto l'invio a mezzo PEC all'indirizzo [comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it](mailto:comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it) entro il termine perentorio del 13/05/2016.

I moduli per la domanda possono essere ritirati presso l'UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI.

I cittadini interessati possono richiedere chiarimenti e assistenza per la compilazione della domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Si riceve solo su appuntamento 0434 – 636771 – 0434/636727.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà esser restituito gravato degli interessi legali.

**Art. 6 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005 e successive modificazioni.

Azzano Decimo, 25 febbraio 2016